



2023/2217

18.10.2023

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2217 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 ottobre 2023**

**che abroga il regolamento (CE) n. 901/2007 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 901/2007 <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 <sup>(3)</sup>, un prodotto costituito dalle foglie tagliate (in pezzi di lunghezza compresa tra 2 e 5 mm), fermentate ed essiccate e dalle sommità dei rami della pianta *Aspalathus linearis*, altrimenti conosciuta come «Red Bush», utilizzato per la preparazione di infusi, è stato classificato nel codice 1212 99 95 della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(4)</sup> come «altro prodotto vegetale impiegato principalmente nell'alimentazione umana, non nominato né compreso altrove». Il prodotto è stato escluso dalla classificazione nella voce 1211 in quanto non è usato principalmente per gli scopi indicati nel testo di tale voce («... delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili»). Di conseguenza, in forza della regola generale 1 per l'interpretazione della NC, il prodotto è stato classificato nella voce 1212.
- (2) Nel corso della sua 71<sup>ma</sup> sessione, tenutasi nel marzo 2023, il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane ha approvato il parere di classificazione 1211.90/1, che classifica il «tè rooibos», ottenuto dalle foglie essiccate della pianta di rooibos (*Aspalathus linearis*) e utilizzato per la preparazione di infusi di erbe. Tale prodotto è stato classificato nella voce SA 1211 in quanto si è ritenuto che la pianta di rooibos sia di una specie utilizzata principalmente in medicina o per usi simili e che resta classificata in questa voce anche quando è presentata, ad esempio, in bustine per la preparazione di infusi di erbe o tisane. Di conseguenza il «tè rooibos» o «tè rosso» è stato classificato nella sottovoce 1211 90 del SA, che corrisponde al codice 1211 90 86 della NC, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione del SA.
- (3) Date le caratteristiche del «tè rooibos», identiche o molto simili a quelle del prodotto descritto nel regolamento (UE) n. 901/2007, la classificazione tariffaria del prodotto figurante nell'allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 1211.90/1 del comitato SA.
- (4) In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. I pareri di classificazione approvati dal comitato SA dell'Organizzazione mondiale delle dogane sono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.
- (5) Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 1211.90/1 è conforme alla formulazione della voce 1211 e della sottovoce 1211 90 del SA, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 901/2007.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 901/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 901/2007 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---